

numero			Bellinzona
7281	fr	2	19 dicembre 2012

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segretariato generale della CDPE
Signora Madeleine Salzmann
Casa dei cantoni
Speichergasse 6
Casella postale 660
3000 Berna 7

Accordo intercantonale sulle scuole universitarie (Concordato sulle scuole universitarie) e Convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel campo delle scuole universitarie (ConSU).

Preso di posizione del Cantone Ticino alla consultazione del 2 luglio 2012.

Gentile signora Salzmann,

vi ringraziamo innanzitutto di averci trasmesso la consultazione in esame. Il principio di mantenere un equilibrio tra le rispettive competenze dei cantoni e della Confederazione, pur nell'obiettivo di coordinare congiuntamente l'intero settore universitario svizzero, sembra essere stato raggiunto, anche se vanno fatte delle precisazioni.

Sull'indirizzo generale si apprezza in particolare il mantenimento del principio del concordato precedente di strutturare l'intero settore universitario svizzero appoggiandosi su strumenti specifici. In effetti, una legge che si vuole "di coordinamento comune", per funzionare in modo appropriato deve disporre di organi comuni definiti in modo chiaro. Nondimeno segnaliamo che il coordinamento del settore universitario sarà però diretto dalla Confederazione e questo tema è ripreso nei commenti che seguono.

Il Cantone Ticino approva l'istituzione degli organi comuni previsti e le modalità che ne regolano la composizione. Ci risulta positiva la strutturazione della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSU) in due organi: da una parte l'Assemblea plenaria, con la presenza di un membro del Governo di ogni Cantone, e dall'altra il Consiglio delle scuole universitarie con la presenza di un membro del Governo di ogni Cantone universitario e di rappresentanti qualificati per i consorzi delle Scuole universitarie professionali. In questo modo è garantita una giusta rappresentanza tra cantoni universitari e non, ma allo stesso tempo si riconoscono la funzione e le responsabilità

dei cantoni universitari, in particolare nella pianificazione strategica nazionale dell'intero settore universitario. E' importante per noi evitare qualsiasi doppione istituzionale di organi, come chiaramente espresso nella proposta di ConSU precisando le competenze di ogni organo comune.

Un discorso diverso merita invece la questione attinente alle rispettive competenze degli organi previsti. E' evidente che il ruolo della Confederazione appare piuttosto sovra-rappresentato: difatti la procedura decisionale sia in seno all' Assemblea plenaria che nel Consiglio delle scuole universitarie dipende in ultima istanza dal voto della Confederazione. In pratica si tratta di una sorta di diritto di veto. Il ruolo della Confederazione andrebbe a nostro avviso quindi rivisto, specialmente nei casi in cui i problemi trattati siano di esclusiva competenza dei cantoni *Träger* come anche dei cantoni non universitari in genere.

Dopo queste considerazioni di natura generale riprendiamo qui di seguito alcuni punti specifici. Considerata la portata politica dell'attività della Conferenza svizzera delle scuole universitarie, abbiamo già informato dei principali sviluppi nel settore delle scuole universitarie i nostri parlamentari, consultando la Commissione speciale scolastica del Gran Consiglio e sottoponendo loro la consultazione in esame.

Presidenza e gestione (art. 14 LPSU)

Per quanto sia interessante una Presidenza continuativa da parte della Confederazione nella nuova CSU, l'esperienza della CUS attuale ha dimostrato che un'alternanza di Presidenza tra Cantoni e Confederazione porta a decisioni più equilibrate e maggiormente condivise. Come avevamo già proposto nella consultazione legata al progetto di legge LPSU, restiamo dell'avviso che andrebbe mantenuto il principio di tale alternanza.

Composizione (art. 6 cpv. 3 del Concordato)

Per il Ticino, Cantone universitario, la composizione del Consiglio delle scuole universitarie non comporta problemi. Non è tuttavia chiara la composizione del Consiglio nel caso in cui non aderiscano al Concordato tutti i cantoni universitari e almeno un Cantone per ogni Conferenza regionale della CDPE.

Ponderazione dei voti (art. 7 del Concordato)

Per l'art. 17 LPSU, per ogni decisione è necessaria la maggioranza qualificata (lett. a) dei due terzi dei voti espressi dai membri presenti, (lett. c) della maggioranza dei punti e (lett. b) il voto della Confederazione. Ogni membro del Consiglio dispone quindi di un voto. Inoltre, la Confederazione può esercitare un diritto di veto, mentre ogni Cantone

ha un determinato numero di punti attribuiti dal Concordato in proporzione al numero dei suoi studenti universitari (art. 17 cpv. 1 LPSU). Per l'art. 7, fanno stato gli studenti immatricolati nelle scuole universitarie sul territorio del Cantone.

Per il Ticino, che dispone di 6 voti su 170, la ponderazione dei punti per le decisioni della Conferenza svizzera delle scuole universitarie non comporta problemi.

Come già segnalato, va ribadito che la posizione della Confederazione risulta eccessivamente dominante per organi che, come indicato nel nome, vogliono essere di coordinamento e quindi comuni a più istituzioni messe sullo stesso piano.

Conclusione

In conclusione ribadiamo il sostegno di principio al progetto di Concordato e Convenzione messo in consultazione, ritenendo che le precisazioni, proposte e commenti formulati dal Cantone Ticino possano risultare utili per una stesura finale e condivisa del testo.

Voglia gradire l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:
M. Borradori

Il Cancelliere:
G. Gianella

Copia per conoscenza a:
Deputazione ticinese alle Camere federali